

Comunicazione  
via posta elettronica

Prot. N. 54/2026  
Roma, 31 marzo 2026

Alla cortese attenzione

**Segreteria della Commissione Finanze e Tesoro**  
**Senato della Repubblica**  
**P.zza Madama - ROMA**  
[commissione6@senato.it](mailto:commissione6@senato.it)

**OGGETTO: Atto Senato n. 1845 (d-l n. 33/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi). Osservazioni.**

Le scriventi Federazioni -che rappresentano i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti posti sia sulla viabilità ordinaria, che quella autostradale- colgono volentieri la sollecitazione ricevuta da codesta Segreteria, producendo le seguenti osservazioni, in relazione all'iter di conversione in Legge del Decreto di cui all'oggetto.

In termini generali, le suddette scriventi tengono a chiarire in premessa come il principale intendimento perseguito con il presente documento sia quello di affiancare alle misure straordinarie e temporanee previste dal Decreto, dei provvedimenti normativi di carattere strutturale che, da subito e in prospettiva, sono unanimemente riconosciuti idonei ad agire sul ripristino di un quadro regolatorio certo e teso ad espellere dal settore comportamenti variamente illegali, sempre più diffusi ed organizzati, che drenano cospicui volumi di denaro alle risorse dell'Erario, in termini di evasione di accisa e di IVA.

Un risultato che potrebbe rappresentare un'ulteriore risposta, apprezzabile e tangibile, alla crisi in atto e che, unito all'avvio di un processo indispensabile di razionalizzazione e di ammodernamento della rete distributiva, restituirebbe efficienza e benefici in termini di concorrenza, qualità dei servizi offerti alla collettività e di contenimento dei prezzi al pubblico per i consumatori.

1. **Articolo 1.** (Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti). **Comma 1,** primo capoverso: *“Le società petrolifere [...] comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali [...] curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei [...].”*

Allo scopo di evitare interpretazioni capziose e/o tentativi di aggiramento della norma, si rileva la necessità di chiarire esplicitamente che l'obbligo ivi previsto riguarda:

- la comunicazione giornaliera riferita *“a ciascun singolo esercente dei”* prezzi consigliati di vendita ai clienti finali; infatti, trattandosi di “prezzi consigliati” che, nei fatti, divergono anche sensibilmente tra un impianto e l'altro -pure facendo parte della stessa rete di vendita e recanti il medesimo marchio- non può e non deve essere sufficiente pubblicare un “prezzo medio” e, meno che mai, il “prezzo

praticato”, già oggetto di apposita e separata comunicazione del singolo esercente al portale ministeriale cosiddetto “Osservaprezzi”, perché l’obbligo possa dirsi soddisfatto;

- la pubblicazione dei prezzi consigliati con adeguata evidenza sui propri siti internet deve essere “corretta e puntuale”; infatti, non può e non deve essere sufficiente la mera pubblicazione di un dato purché sia, perché l’obbligo possa dirsi soddisfatto.

2. **Articolo 1.** (Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti). **Comma 1**, ultimo capoverso: *“In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.”*

Tenuto conto della rilevanza degli obiettivi posti al presente articolo, si suggerisce che la sanzione di cui all’ultimo capoverso sia corredata da alcuni essenziali chiarimenti volti a definire:

- che la sanzione è applicata per “ogni giorno di violazione”;
- che la sanzione è applicata alle violazioni eventualmente rilevate, in modo retroattivo, “dal giorno di vigenza della norma”;
- quali soggetti hanno rispettivamente il compito di verificare l’adempimento dell’obbligo, contestare l’eventuale violazione, irrogare la sanzione, nonché a quali finalità sono destinati i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni stesse.

3. **Articolo 1.** (Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti). **Comma 2:** *“I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n.5 non possono essere variati in aumento nell’arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.”*

Come è noto, la rete distributiva italiana si caratterizza per la presenza, spesso contemporanea, sul singolo impianto di distribuzione carburanti di differenti modalità di vendita: servito, self service *post-pay* ad impianto aperto, self service *pre-pay* ad impianto chiuso.

A ciascuna di queste modalità corrisponde, di norma, un prezzo consigliato e, quindi, praticato differente.

Allo scopo di evitare, anche in questo caso, interpretazioni capziose e/o tentativi di aggiramento della norma, si rileva la necessità di chiarire esplicitamente che il divieto qui previsto sia quindi riferito a “ciascuna singola modalità di vendita (servito, self service post-pay ad impianto aperto, self service pre-pay ad impianto chiuso) eventualmente adottata dal punto vendita”.

Inoltre, tenuto conto che i “prezzi comunicati” di cui al presente comma corrispondono ai “prezzi praticati” dal singolo esercente ai clienti finali e che tali prezzi risentono pedissequamente dei “prezzi consigliati” dai cosiddetti “titolari/fornitori” degli impianti, allo scopo di scongiurare possibili distorsioni nei rapporti commerciali e che manovre speculative vengano adottate dalle società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l’approvvigionamento della rete di vendita ai danni dei singoli esercenti, “identico divieto di aumento deve conseguentemente essere previsto in riferimento ai prezzi consigliati”.

4. **Articolo 1.** (Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti). **Comma 6:** *“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.”*

Come già rilevato, gli obiettivi posti al presente articolo -prevenire e contrastare manovre speculative sui carburanti- hanno un rilievo assoluto.

Se le disposizioni contenute nei sopra citati commi 1 e 2 sono state ritenute idonee a tali scopi nella condizione (ci si augura) eccezionale del “tempo di guerra”, tanto più può e deve rappresentarlo in “tempo di pace”, vale a dire nelle condizioni “ordinarie”, nelle quali attenzione e controlli sono meno sollecitati.

Si suggerisce, perciò, che l’applicazione delle disposizioni di cui qui si tratta, venga assunta in modo strutturale e permanente.

5. **Articolo 2.** (Misure in materia di accise), **Comma 1.**

Le scriventi non ritengono di avere né titolo, né competenza, per individuare idonee coperture volte ad avanzare proposte che aggiungano nuovi “tagli” alle accise sui carburanti, oltre quelle già previste dal Decreto in oggetto.

Per questo credono opportuno limitarsi a suggerire la proroga -fosse pure con un tempo nuovamente predeterminato- del termine di venti giorni al quale è già collegata la rideterminazione delle suddette accise.

Questo, in coerenza con il perdurare degli *“effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici”*, che ne hanno motivato la prima introduzione con decreto d’urgenza.

6. **Misura aggiuntiva.**

Con particolare riferimento all’intendimento di carattere generale espresso nel chiarimento in premessa al presente documento, le scriventi Federazioni suggeriscono che codesta Commissione possa attentamente considerare l’opportunità che, nell’iter di conversione del Decreto in oggetto, possa essere fatto oggetto di **emendamento aggiuntivo** il testo di un provvedimento da tempo definito dal Ministero del made in Italy, ma che non è stato ancora portato all’approvazione del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un testo che, nei termini in cui è stato redatto, si propone di contribuire, senza alcun aggravio di spesa per l’Erario, ad affrontare criticità endemiche ed irrisolte che affliggono il settore nel suo complesso, in modo grave e persistente.

Criticità che sono causa, tra l’altro, come ricordato in premessa, di un danno erariale rilevante in termini assoluti (anche in questa legislatura, audizioni di Procuratori della Repubblica e della Guardia di Finanza hanno tenuto a verbalizzare come, a seguito delle indagini sviluppate, venga stimato che circa un terzo dei prodotti carburanti distribuiti nel nostro Paese siano “clandestini”, vale dire venduti in “esenzione” di accise e IVA), oltretutto di danno altrettanto grave al mercato, alla concorrenza, agli operatori del settore e, infine, per la collettività ed i consumatori.

Il testo suddetto, inoltre, è stato elaborato dal Mimit con la collaborazione attiva di tutte le componenti del settore e può contare, ormai, sull’accordo della parte preponderante degli operatori.

Infine, tale testo appare essere del tutto coerente con le **Risoluzioni n. 7-00050 Appendino, n. 7-00079 Peluffo e n. 7-00105 Zucconi** (cfr. allegati 3, 4 e 5 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 189, del 25 ottobre 2023), approvate all’unanimità della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo (X) della Camera dei Deputati e volte ad impegnare il Governo sul tema.

Allo scopo qui osservato, si allega il testo cosiddetto “**Schema di disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete»**”.


In conclusione, le scriventi Federazioni preannunciano la propria intenzione di chiedere di poter essere ascoltate nel corso delle audizioni che codesta Commissione dovesse ritenere di avviare sul tema in oggetto.

Vivissimi ossequi.

Il Presidente  
Giuseppe Sperduto



Il Presidente  
Roberto Di Vincenzo



ALLEGATO. Schema di disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete».

# **Schema di disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete»**

## **CAPO I**

### **Impianti di distribuzione GPL e metano**

#### **ART. 1**

*(Verifica delle condizioni di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione situati nei centri abitati)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) per autotrazione, ubicati all'interno dei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano presentato, da oltre tre anni, la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, trasmettono al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente una dichiarazione attestante:

- a) l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato;
- b) il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalla normativa vigente connessi all'esercizio dell'attività.

La dichiarazione è redatta secondo le modalità e corredata dalla documentazione previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

2. Il Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente effettua controlli, mediante visite tecniche, sulle dichiarazioni di cui al comma 1, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

3. La verifica della conformità agli strumenti e alle prescrizioni urbanistiche di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 è effettuata dal comune territorialmente competente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 37.704 euro per l'anno 2025 e a 339.336 euro per l'anno 2026, si provvede mediante ....

## **Capo II**

### **Autorizzazione e gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti**

#### **ART. 2**

*(Modifiche in materia di autorizzazione alla distribuzione dei carburanti)*

1. Al fine di rafforzare il contrasto ai comportamenti illegali e di garantire l'affidabilità dei soggetti che operano sul territorio nazionale nelle attività di distribuzione dei carburanti, in modo da assicurare la competitività tra gli stessi a beneficio della concorrenza e dei consumatori, all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2:
- 1) al primo periodo, dopo le parole: «è esercitata», sono aggiunte le seguenti: «, da rilasciarsi in forma espressa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e all'esito della verifica positiva di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente articolo»;
  - 2) al secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il titolo autorizzativo è rilasciato dal comune competente ai soggetti che, nelle forme di cui al comma 3, dimostrano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all'autotrazione;
- b) insussistenza delle condizioni soggettive ostative previste dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) rispetto della legislazione in materia contributiva, nonché applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore, previa esibizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia di cui all'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

- c) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento a terzi è condizionato al trasferimento delle relative attrezzature costituenti l'impianto ed è soggetto all'autorizzazione del comune competente, previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione al predetto ente.»;
- e) al comma 5, le parole «, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sopresse;
- f) al comma 6:
  - 1) al terzo periodo, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
  - 2) al quinto periodo, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
- g) al comma 9, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2. Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide. Ove, in sede di controllo ai sensi delle norme specifiche di settore, sia rilevato il difetto dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, l'autorizzazione decade. L'amministrazione competente al rilascio del titolo assegna, prima della pronuncia di decadenza, novanta giorni per l'eventuale eliminazione dei fattori ostativi e per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge.

### **ART. 3**

#### ***(Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni)***

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis - (*Requisiti oggettivi per il rilascio delle nuove autorizzazioni*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili come definiti dall'articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Art. 1-ter. - (*Decadenza dall'autorizzazione*) - 1. Il titolo autorizzativo cessa per decadenza ove vengano meno i requisiti di cui all'articolo 1. La decadenza è disposta con provvedimento motivato dell'autorità competente.

2. La decadenza è altresì disposta per l'inadempienza degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dal titolo autorizzativo quando tale inadempienza è di tale gravità da compromettere la sicurezza o da ostacolare la continuità e regolarità del servizio essenziale di distribuzione dei prodotti energia per l'autotrazione.

3. La decadenza comporta in tutti i casi, a carico dei titolari, l'obbligo di smantellamento delle attrezzature e l'accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, oltreché la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi, ovvero salvo il subentro di altro titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 4.».

## ART. 4

### **(Rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione)**

1. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 12 e 13, le parole: «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) dopo il comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«14-bis. Nei casi di diretta conduzione operativa degli impianti, ovvero quando la stessa è affidata, anche attraverso contratti di comodato, dall'azienda titolare di autorizzazione o concessione degli impianti, a una società terza controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero ad una società partecipata o collegata, quest'ultima, o il titolare, oltre che avvalersi di proprio personale, possono stipulare con un terzo che sia in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, un contratto per l'affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, nonché per quelli correlati, individuati ai sensi del comma 14-ter. Il contratto di affidamento ha una durata minima non inferiore a quattro anni e reca la previsione di un congruo termine di preavviso, nonché di una penale per il caso di recesso unilaterale dell'affidante applicabile non prima del compimento dei primi due anni contrattuali. L'affidatario si limita a gestire i servizi senza acquisire la proprietà prodotto. L'obbligo della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 rimane in capo al titolare o al comodatario dell'impianto.

14-ter. Le parti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 integrano obbligatoriamente, attraverso il procedimento negoziale ivi previsto, le condizioni normative minime di cui al comma 14-bis provvedendo alla:

a) eventuale definizione di livelli di tutela dell'affidatario più elevati di quelli minimi di cui al comma 14-bis;

b) specificazione dei servizi affidabili all'interno del perimetro previsto dal comma 14-bis;

- c) previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso dell'affidante nonché di una penale in caso di recesso unilaterale dell'affidante, salvo giusta causa, proporzionale al corrispettivo residuo dell'affidamento sino all'originaria scadenza;
- d) definizione del corrispettivo dell'affidamento e di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, imprevedibili e indipendenti dalla condotta del prestatore di servizio, sempre che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo;
- e) eventuale specificazione delle modalità di svolgimento dei servizi per garantire la continuità del servizio di rifornimento nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali;
- f) eventuale previsione di clausole penali per gli inadempimenti o i ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e di clausole risolutive espresse per la grave violazione, da parte dell'affidatario, della legislazione in materia previdenziale e contributiva.

14-*quater*. Decorsi centoventi giorni dall'avvio del procedimento negoziale, in assenza del raggiungimento di un accordo, la definizione delle condizioni normative integrative, di cui al comma 14-*ter*, è rimessa, su iniziativa della parte interessata, all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile nei limiti di quanto previsto dal comma 14-*bis*, avuto riguardo allo stato del negoziato e alle eventuali intese parziali raggiunte dalle parti nell'ambito del medesimo, nonché agli accordi già sottoscritti. L'arbitratore è costituito da un collegio di tre esperti, rispettivamente designati a) dal titolare di autorizzazione o concessione degli impianti; b) dalle associazioni dei gestori; c) d'intesa dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In mancanza di designazione da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione, o delle associazioni, suppliscono, d'intesa, i Ministeri. Rimane ferma, durante il termine di centoventi giorni previsto per il negoziato, la possibilità di attivare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la procedura di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ma la stessa deve concludersi nel termine indicato al primo periodo. Gli accordi, comunque raggiunti, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

14-*quinquies*. I contratti con i quali il titolare dell'impianto affida i servizi, rispettano le condizioni normative minime previste dal comma 14-*bis* nonché quelle definite ai sensi dei commi 14-*ter* e 14-*quater* o individuate ai sensi del comma 14-*sexies*. Le previsioni contrattuali in contrasto con le predette condizioni sono nulle e sono sostituite di diritto dalle clausole generali. I contratti stipulati nel rispetto delle condizioni minime indicate nei precedenti commi sono esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione o subordinazione.

14-*sexies*. I titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione non superiore a cento, in alternativa alla negoziazione ai sensi del comma 14-*ter* possono applicare le clausole generali, comprese quelle economiche, degli accordi già sottoscritti e depositati ai sensi del comma 14-*quater*, purché il titolare ne dia preventiva e formale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e nel contratto di affidamento sia preventivamente specificata l'adesione ad uno dei suddetti contratti. In tal caso, per gli impianti oggetto di convenzionamento i titolari fanno riferimento all'accordo depositato dal convenzionante, mentre gli altri impianti applicano integralmente uno degli accordi depositati dai titolari di una rete con numero di impianti superiore a cento.

14-*septies*. Sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione del contratto di affidamento di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexies* gli impianti senza l'assistenza di personale e ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato e provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. E' altresì escluso l'affidamento di

diverse e specifiche tipologie di servizi di natura non commerciale che non rientrano tra le attività di distribuzione carburanti e quelle aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 57/2001 (c.d. servizi «non oil»).

14- *octies*. Le medesime disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*septies* si applicano agli impianti di distribuzione carburanti nelle aree di servizio autostradali. In tal caso la durata dei contratti di affidamento non può in alcun caso superare quella del contratto di subconcessione stipulato tra il concessionario autostradale e il subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. In caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio distribuzione, tutti i contratti di affidamento sottoscritti sul presupposto della subconcessione stessa si intendono risolti di diritto alla stessa data.

2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con i quali è stata affidata la gestione dell'impianto, spiegano effetti non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero, se antecedente, fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai titolari di impianti che, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 28, comma 14-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che utilizzano forme contrattuali diverse dall'affidamento di cui al medesimo comma, nonché dai contratti previsti dall'articolo 28, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro per ciascun punto vendita. La sanzione è comminata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero complessivo di impianti di rifornimento carburanti posseduto dall'azienda titolare di autorizzazione o concessione in cui sono utilizzate forme contrattuali diverse da quelle di cui sopra. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 8, comma 9. I comportamenti contrari a quanto previsto dall'articolo 28, commi da 14-*bis* a 14-*octies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano trascorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Le stesse non si applicano durante il periodo di attività dell'arbitratore e nei 60 giorni successivi alla sua decisione.

## ART. 5

### *(Disciplina dei rapporti economici di secondo livello in tema di gestione degli impianti di distribuzione e modifiche in ordine alla durata dei contratti di comodato)*

1. All'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole “sei anni” sono sostituite con le seguenti: “quattro anni”;
  - b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “I contratti si rinnovano automaticamente per un periodo di uguale durata, salvo comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore nei primi sei mesi dell'ultimo anno contrattuale.
2. I contratti di cui al comma 1 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.

3. All'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato avvio delle trattative nel termine di 60 giorni dalla richiesta di una delle parti volta alla definizione degli accordi di cui al comma 3, ciascuna di esse può chiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di esperire il tentativo di mediazione previsto dall'articolo 1, comma 6, ultimo capoverso, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La mediazione non supera i sessanta giorni, prorogabili una sola volta sino ad ulteriori sessanta giorni e della stessa è redatto processo verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti. Le parti partecipano alle riunioni della mediazione, salvo comprovato impedimento da comunicarsi almeno 5 giorni prima della riunione alle altre parti ed al Ministero. Per ciascuna delle parti, la mancata partecipazione alla mediazione o, in assenza di giusta causa, alle singole riunioni, il mancato o tardivo deposito di documenti eventualmente richiesti, l'ingiustificato abbandono della mediazione, o una complessiva condotta gravemente ostruzionistica della mediazione stessa sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro, comminata dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Nella commisurazione della sanzione si tiene conto della condotta complessivamente tenuta durante il tentativo di mediazione e, qualora la parte sanzionata sia una impresa, del suo fatturato. Nei casi più gravi e nel caso di abbandono del tentativo di mediazione prima del termine, il provvedimento sanzionatorio è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino a un massimo del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per potenziare l'attività connessa all'Osservatorio prezzi carburanti.»;

«3-ter. I titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione non superiore a cinquanta unità, in alternativa alla negoziazione ai sensi del comma 3, debbono applicare le clausole degli accordi aziendali, nella loro integralità, già sottoscritti e depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, purché ne diano preventiva e formale comunicazione al suddetto Ministero e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori. I suddetti titolari, nel caso in cui tutta o parte della propria rete sia oggetto di convenzionamento, per tali impianti convenzionati, in alternativa alla suddetta negoziazione, potranno optare e fare riferimento esclusivamente agli accordi aziendali depositati dal convenzionante.».

«3-quater. Ai titolari degli impianti che instaurano o mantengono rapporti contrattuali in assenza ovvero in violazione accertata degli accordi di cui ai medesimi commi 3 e 3-bis, si applica, su documentata segnalazione del gestore o delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita. La sanzione è comminata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, presso il quale sono depositati gli accordi comunque raggiunti entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero complessivo di impianti di rifornimento posseduti dal titolare. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 8, comma 9.».

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 3-ter, della legge 5 marzo 2001, n. 57, i titolari di autorizzazione e concessione sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne assicura la riservatezza, gli accordi economici vigenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e i nuovi accordi entro sessanta giorni della loro sottoscrizione.

## ART. 6

*(Modifica alle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei carburanti)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio» e le parole: «, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente» sono soppresse.

## Capo II

### Razionalizzazione e riconversione della rete distributiva urbana ed extraurbana

#### ART. 7

##### *(Trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi ed energie rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione, ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio, e di GPL e metano se insistenti nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per uso autotrazione aperti al pubblico, che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2028, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt per singola infrastruttura, ovvero alla distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 38 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9, un contributo finalizzato alla dismissione dell'impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di dismissione di cui al comma 2 e quelli per l'installazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, ivi compresi le cabine elettriche di immissione e prelievo e gli impianti di accumulo asserviti ai dispositivi di ricarica e i relativi cavidotti o elettrodotti, nonché quelli per l'installazione dell'impianto di distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. Per gli impianti insistenti nei territori della Strategia Nazionale delle Aree interne, il contributo è fruibile unicamente per l'installazione, nel medesimo impianto, in aggiunta alla distribuzione di benzina, gasolio, GPL o metano, di una infrastruttura di ricarica elettrica o di un impianto di distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. In tal caso l'importo massimo del contributo riconosciuto è di 30.000 euro.

2. La dismissione è effettuata mediante:

- a) la messa in sicurezza dell'impianto medesimo e l'isolamento delle matrici nel sito interessato attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica di veicoli elettrici;
- b) la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi afferenti all'impianto;
- c) l'inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.

3. La ripartizione dell'agevolazione fra le diverse voci di spesa ammissibili è flessibile ed è decisa dal beneficiario, fermi il raggiungimento dell'obiettivo di dismissione di un impianto di distribuzione carburanti e la realizzazione di una correlata stazione di ricarica veloce di veicoli elettrici. Il progetto può prevedere che la stazione di ricarica di veicoli elettrici sia allocata su aree diverse dal sedime dell'impianto dismesso. Il contributo non è erogato sino a quando l'intero progetto, comprensivo delle fasi di dismissione e realizzazione della nuova stazione di ricarica, non sia stato realizzato.

4. Il sedime dell'impianto dismesso ed eventualmente bonificato può continuare a essere utilizzato per finalità commerciali, con le premialità indicate all'articolo 9. Le stazioni di ricarica elettrica, destinarie del contributo, sono compatibili esclusivamente con l'installazione di altri vettori energetici alternativi ai combustibili fossili come definiti dall'articolo 2, numero 4, del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE.

5. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri incentivi aventi a oggetto l'installazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, salvo il limite della sovracompensazione.

6. Al gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, oggetto di conversione ai sensi del comma 1, è riconosciuto, ove il rapporto gestorio non prosegua nell'impianto convertito, un indennizzo proporzionato alla durata pregressa e residua del rapporto predetto in forza del contratto in essere al momento della cessazione dell'attività di vendita, nonché all'ammontare degli investimenti effettuati nel tempo della gestione, comunque per un importo non superiore a 20.000 euro, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 10, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9.

7. Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la cessazione dell'attività di vendita dei carburanti per l'impianto interessato affinché l'Agenzia medesima provveda al ritiro della relativa licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

8. A seguito di comunicazione da parte del titolare dell'impianto oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla vendita di carburanti ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e della relativa normativa regionale per l'impianto medesimo prende atto del cambio di attività svolta nel sito interessato. Contestualmente alla comunicazione di cui al primo periodo, il titolare dell'impianto provvede alla cancellazione dell'impianto medesimo dall'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

9. Al fine della erogazione del contributo di cui al comma 1 e dell'indennizzo di cui al comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green», con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La gestione delle risorse di cui al primo periodo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. (AU) e le relative attività sono disciplinate nell'ambito di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al secondo periodo sono a carico del Fondo di cui al presente comma nel limite massimo del 3 per cento.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti le condizioni, le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1, e dell'indennizzo di cui al comma 6, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 9, nonché le speciali condizioni funzionali a prevenire carenze strutturali della rete distributiva nelle aree interne e nelle isole minori.

11. Il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 è subordinato, a pena di decadenza dal diritto alla percezione, al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023.

12. Le disposizioni di vantaggio di cui al presente articolo non si applicano agli impianti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

13. Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contributo di cui al comma 1 e l'indennizzo di cui al comma 6 sono concessi nei limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

## **ART. 9**

### ***(Ulteriori premialità)***

1. Nelle aree già sedime di impianti dismessi e in quelle adibite a stazione di ricarica in forza del progetto di cui all'articolo 8, è riconosciuto, in sede di rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione di un edificio esistente, anche a uso commerciale, un bonus volumetrico del 10 per cento, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

## **ART. 10**

### ***(Semplificazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione)***

1. Ove finalizzata alla trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, fino al 31 dicembre 2028, all'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, si applica l'articolo 12, comma 16-*bis*, primo e secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, anche nel caso in cui le infrastrutture medesime non afferiscono a progetti ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

## **ART. 11**

### ***(Disposizioni per l'informativa ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi)***

1. Al fine di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini verso l'utilizzo di biocarburanti che favoriscono la decarbonizzazione del settore dei trasporti, i titolari di impianti stradali e autostradali, aperti al pubblico, di distribuzione di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e di gas naturale per uso autotrazione danno informativa ai consumatori circa la disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza, attraverso idonea evidenziazione del prodotto biologico distribuito. I titolari degli impianti di cui al primo periodo danno, altresì, informativa ai consumatori, dell'eventuale offerta di altri carburanti alternativi di ultima generazione, quali, a titolo esemplificativo, idrogeno da fonte rinnovabile ed *e-fuels*.

2. Le banche dati interoperabili dell'Osservatorio prezzi carburanti, istituito in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017,

n. 124, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono integrate per contemplare l'informazione aggiuntiva sull'offerta per la vendita dei biocarburanti in purezza e degli altri carburanti alternativi, ciascuna per le informazioni di propria pertinenza.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ART. 12**

### ***(Impianti oggetto di chiusura)***

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»

## **ART. 13**

### ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri di cui all'articolo 8 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.